



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

U.O GESTIONE MANUFATTI



INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MANUFATTI

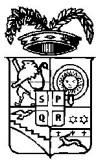
AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO TECNICO

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
Dott. Ing. Valerio Bussei

Il RUP
Arch. Raffaella Pancioli

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
All. n°		Data Progetto	N° P.E.G.		Nome File	



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE
PATRIMONIO ED EDILIZIA**

* * *

**ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI SU MANUFATTI
DELLA RETE VIARIA DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- PARTE TECNICA -**

Il Responsabile Unico del Procedimento:
(Arch. Raffaella Panciroli)

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente capitolato riguarda la stipula di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, c. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi in base al quale affidare a seguito di appalti specifici i servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 comma vvvv), del Codice dei contratti.

2. L'accordo quadro è finalizzato all'esecuzione di detti servizi anche relativamente agli interventi da effettuarsi sui manufatti inseriti nel Programma triennale 2021-2023 di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27/05/2021 "Programma triennale 2021-2023 per la ripartizione dei fondi MIT per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di Province e Città metropolitane, condiviso nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali".

3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito semplicemente «ANAC») nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.

4. Relativamente alle attività di Direzione dei Lavori si rimanda alle disposizioni di cui al D.M. 49 del 2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

5. Le Finalità e i contenuti specifici dei singoli affidamenti sono riportati nei rispettivi Documenti preliminari alla Progettazione redatti dall'Ente o nella documentazione progettuale immediatamente precedente, sulla scorta del quadro esigenziale predisposto dall'Ente, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Codice.

Nel caso di solo affidamento della fase realizzativa (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) i contenuti della prestazione sono quelli individuati nel progetto esecutivo posta a base di gara.

6. Per ogni livello di progettazione, la committenza fissa le tempistiche, i requisiti, gli elaborati progettuali minimi, la documentazione tecnica e contabile necessaria e i documenti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in apposito documento tecnico, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del Codice è possibile omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

7. In caso di affidamento disgiunto delle varie fasi progettuali od esecutive, l'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 23 c. 12 del Codice, deve esplicitamente accettare l'attività progettuale svolta in precedenza da altro Operatore.

2. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni oggetto di Accordo dovranno far riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il tecnico affidatario dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto delle prestazioni e della consistenza dei manufatti oggetto della prestazione richiesta, nonché di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione delle attività commissionate.

3. Rientra tra gli oneri del presente capitolato il coordinamento del tecnico affidatario, in fase di redazione dei progetti commissionati, con il RUP, con il DEC, se nominato, e gli enti interessati al rilascio di nulla osta o pareri in merito al progetto e all'esecuzione dei lavori.

4. L'espletamento dell'incarico da parte del tecnico affidatario prevede anche la partecipazione ad incontri e riunioni per la pianificazione dell'attività progettuale ed il suo coordinamento con altri soggetti a qualsiasi titolo incaricati o designati da parte dell'Amministrazione committente.

Il R.U.P. o Direttore dell'esecuzione del contratto, a tale scopo, potrà convocare incontri e riunioni alle quali il tecnico affidatario è obbligato a partecipare.

5. I quadri economici di ogni singola opera sia per quanto riguarda la progettazione che la Direzione dei Lavori, saranno forniti dal RUP.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il presente documento individua le attività professionali che potrebbero essere in tutto o in parte affidate all'Operatore Economico aggiudicatario e costituisce allegato sostanziale di ogni singolo affidamento, ove sarà indicato, di volta in volta, l'oggetto e la tipologia delle prestazioni richieste.

2. Le attività da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle prestazioni indicate di seguito, tenendo presente che l'elenco è rappresentativo ma potrebbe non essere esaustivo:

- Attività preliminari alla progettazione:

- Studi di fattibilità;
- Sopralluoghi preliminari alla progettazione;
- Rilievi;
- Predisposizione piano delle indagini.

- Progettazione preliminare (art. 14 d.P.R. 207/10):

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

- Progettazione definitiva (art. 24 d.P.R. 207/10):

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

- Progettazione esecutiva (art. 33 d.P.R. 207/10):

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio.

- Esecuzione dei lavori:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Ufficio della direzione lavori;
- Contabilità dei lavori a misura e a corpo;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (D. Lgs. 81/2008);
- Supporto al RUP.

- Collaudo dei lavori (art. 215 e ss. d.P.R. 207/10):

- Collaudo tecnico – amministrativo;
- Collaudo statico.

3. Per quanto all'elenco precedente, il calcolo della parcella avverrà ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Costituisce parte integrante del Capitolato ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente dal presente Capitolato, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio.

5. Il tecnico affidatario dovrà organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da garantire il totale soddisfacimento dei termini predisposti dalla Committente, nei modi e nei tempi negli stessi precisati, in maniera tale da garantire il rispetto della programmazione dell'Amministrazione committente in materia di Opere Pubbliche.

4. OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il Tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

4. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

- a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della migliore tecnica e dei principi di cui all'articolo 2, comma 3;
 - c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni dell'Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandoli con apposita motivazione;
 - d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dall'Amministrazione committente di compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.
5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Capitolato, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario in proprio e avvalendosi dei predetti professionisti.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, potrà essere individuato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice, il responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

5. CRITERI AMBIENTALI

- 1. La progettazione deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
- 2. Nella documentazione progettuale dovranno essere inserite specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, qualora siano emanati CAM pertinenti l'intervento.
- 3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi deve intendersi limitata a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario.

6. PRESTAZIONI PER LE QUALI È ASSUNTA UNA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PERSONALE

- 1. Costituiscono parte integrante della progettazione, ricomprese nei pertinenti livelli progettuali, le prestazioni di cui al presente articolo, per le quali, ferma restando la responsabilità del Tecnico affidatario nella sua integrità e completezza giuridica, è necessaria l'individuazione di uno specifico professionista (persona fisica) in quanto riservate e infungibili, e destinatarie di responsabilità e sanzioni di natura penale oltre che amministrativa. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite in coordinamento con la progettazione architettonica e ingegneristica dell'intervento, in occasione del livello progettuale o dei livelli progettuali ove sono richieste.
- 2. Prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progetto, alle seguenti condizioni:
 - a) redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito semplicemente «PSC») di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) redazione del Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto;
 - c) pianificazione, in collaborazione con l'intero staff del Tecnico affidatario e sotto la supervisione del RUP, dei lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e la relativa durata.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.

L'eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore soluzione tecnica.

2. Il contenuto degli elaborati progettuali e delle relazioni a supporto deve risultare coerente con il livello di progettazione richiesto in riferimento al DPR 207/2010, al Dlgs 50/2016, al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida dell'Anac nonché di ogni altra norma in materia emanata o emananda nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, che si intendono qui integralmente riportati anche se materialmente non allegati.

3. Nella fase di sviluppo del progetto il tecnico affidatario è tenuto a coordinarsi e a relazionarsi sistematicamente ed in via progressiva con l'Amministrazione committente acquisendo ogni eventuale osservazione o indicazione in merito.

4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

b) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali di cui all'articolo 96 del Codice dei contratti;

c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di aggiudicazione dei lavori progettati;

d) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

e) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'aggiudicazione dei lavori progettati;

f) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del presente Contratto.

5. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:

a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;

b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 27, in proporzione all'entità delle modifiche.

6. La progettazione deve individuare le opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con la relativa progettazione e quantificazione specifica, secondo le indicazioni della documentazione propedeutica e delle indicazioni specifiche del RUP.

7. La progettazione comprende, in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità preposte al rilascio di permessi ed autorizzazioni, comprese le autorità periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali.

8. Per l'elaborazione degli elenchi prezzi e computi metrici dei progetti il tecnico affidatario è tenuto ad utilizzare i prezzi indicati, di volta in volta, dal Direttore dell'Esecuzione;

9. Ogni analisi del prezzo dovrà basarsi per quanto riguarda i materiali, sui prezzi derivati da almeno tre diverse offerte commerciali.

10. Nell'importo del singolo affidamento è da ricomprendersi ogni onere per la presentazione dei progetti commissionati presso gli uffici degli enti di autorizzazione e di controllo (tipicamente Uffici della Soprintendenza, della Regione Emilia - Romagna, degli enti gestori dei corsi d'acqua, etc.) con la sola esclusione delle spese amministrative per istruttoria e conservazione delle pratiche, che restano a carico dell'Amministrazione committente.

8. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il controllo periodico dell'avanzamento della progettazione è finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione o dell'esecuzione dell'opera;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione o esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- fornire un supporto continuo al professionista OE, agevolando la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista.

2. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

3. L'OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la Stazione appaltante, con frequenza definita dal Rup a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative. Agli incontri potranno partecipare i soggetti incaricati della verifica del livello di progettazione interessato, per l'attività di verifica "in progress".

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa.

4. L'OE è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

9. ELABORATI PROGETTUALI

1. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta.

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata anche in formato editabile (per gli elaborati descrittivi : .docx, .odt, .xlsx, .ods o altri formati di interscambio; per gli elaborati grafici : .dwg o altri formati di interscambio).

2. Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato ISO216-A con dimensione massima A0 e piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto. Tali copie cartacee saranno quelle oggetto di verifica e verranno completate dalla sottoscrizione dei soggetti verificatori e di validazione da parte del Rup.

Copie di lavoro del progetto che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno interamente a carico del progettista. La richiesta di ulteriori copie da parte della Stazione appaltante comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

3. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai

sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i.

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA DIREZIONE DEI LAVORI

1. Qualora il RUP ne ravvisi la necessità in relazione alle complessità dell'intervento da realizzare, può disporre la costituzione dell'Ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti, costituito dal Direttore dei lavori di cui all'articolo 20, comma 3, al quale è attribuita la responsabilità integrale delle relative funzioni, competenze e risultati, e da altre figure di supporto operativo.

2. In ogni caso, la Direzione Lavori deve essere organizzata dal punto di vista logistico in modo da assicurare una presenza in cantiere coerente con le fasi e la complessità di svolgimento dei lavori e che garantisca la possibilità di avere sopralluoghi tempestivi in caso di urgenza. A titolo esemplificativo si ritiene che per l'attività sia necessaria la presenza in cantiere della Direzione dei Lavori o di un Direttore Operativo almeno una volta a settimana e comunque tutte le volte che si svolgono delle lavorazioni importanti.

3. La Direzione dei lavori deve accertare:

a) che siano utilizzati prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 2, del predetto decreto legislativo;

b) sentito il soggetto responsabile del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, con riferimento in particolare, al comma 1 (limiti quantitativi e qualitativi al subappalto), comma 13 (evidenza nella contabilità dei lavori di quanto imputabile ai singoli subappaltatori), nonché comma 14, primo periodo (limiti al ribasso applicato nel contratto di subappalto), e secondo periodo (divieto di ribasso del costo della manodopera e dei costi di sicurezza applicati nel contratto di subappalto).

4. La Direzione dei lavori deve avvertire tempestivamente il RUP del verificarsi delle condizioni che possono o abbiano un'apprezzabile possibilità di verificarsi:

a) di modificare il contratto d'appalto con l'esecutore, predisponendo le adeguate motivazioni a giustificazione delle predette modifiche nei casi di cui all'articolo 106, commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti, anche in rapporto ai limiti di legittimità di cui al comma 7 e ai limiti di natura contrattuale di cui al comma 12 dello stesso articolo. Deve altresì, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti alla modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 del citato articolo 106;

b) di impedire, ostacolare o rallentare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonché alle effettive sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell'articolo 107, commi 1, 2, 3 e 4, del Codice dei contratti, oppure che impediscono l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, con la pertinente motivazione e il relativo verbale. Deve altresì, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti alla sospensione o la proroga, ai fini delle comunicazioni di cui al comma 4 del citato articolo 107.

5. Nei casi di cui al comma 4, la Direzione dei lavori deve, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione tecnica inerenti alla modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 106, commi 8 e 14, del Codice dei contratti, o inerenti alla sospensione o la proroga, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 107, comma 4, dello stesso Codice.

6. La Direzione dei lavori:

a) cura la tenuta dei documenti contabili di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 49 del 2018, con particolare riferimento alla tenuta giornaliera, dettagliata e completa del giornale dei lavori di cui al comma 1, lettera a) della norma citata, al quale deve essere garantito il libero accesso al RUP, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai collaudatori e all'appaltatore dei lavori.

b) cura la gestione delle riserve ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 all'interno del Capitolato speciale d'appalto.

11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo comprendono anche la fase iniziale dei lavori, con la verifica della rispondenza della organizzazione del cantiere alle soluzioni previste nel PSC, originario o modificato in accoglimento delle osservazioni e integrazioni dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull'attuazione del PSC, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e l'approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere, con la coerenza tra i vari piani, l'adeguamento in caso di modifica delle attrezzature o dei mezzi impiegati in cantiere, la variazione delle aree di stoccaggio, di transito dei mezzi o del programma dei lavori.
4. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende:
 - la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, degli elaborati definitivi e aggiornati del Fascicolo informativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
 - il concorso attivo negli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b).

12. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

1. Nell'ambito della progressiva applicazione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia, con riferimento al periodo di durata del presente accordo quadro, la SA si riserva la facoltà di richiedere l'espletamento, da parte dell'OE aggiudicatario, di alcuni dei servizi oggetto di gara mediante i predetti metodi e strumenti, anche in anticipo rispetto alle tempistiche di applicazione obbligatoria dettate dal DM 560/2017.
2. La quantità e qualità delle informazioni contenute negli elaborati dovrà essere sufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi nelle fasi del processo a cui ci si riferisce e l'interoperabilità tra gli operatori (progettazione, esecuzione, manutenzione), tenendo in considerazione l'intero ciclo di vita dell'organismo edilizio.
Per la definizione del Livello di sviluppo degli oggetti (LOD) si fa riferimento alle norme UNI 11337-3 (oppure, in alternativa si utilizza il sistema di riferimento AIA USA).
Il LOD dei modelli e degli elaborati previsti dovrà contenere una combinazione di informazioni di tipo geometrico (bidimensionale e tridimensionale) e non geometrico (normativo, prestazionale, tecnico, economico, etc.) coerente con gli obiettivi della fase a cui si riferiscono (fattibilità, definitiva, esecutiva, as built).

13. PROFESSIONISTI INCARICATI

1. Ai sensi dell'art. 24 c. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.
Nel caso di vicende soggettive dell'OE elencate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice, la SA, verificati i requisiti richiesti dalla legge, si prenderà atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del Contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla SA la quale procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione. Conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al Contratto.
La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'OE del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

3. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del Codice.